

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004, N. 17

Calendario venatorio regionale(1)

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 05 Agosto 2004)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-08-02;17

Art. 1.

Stagione venatoria, giornate e orari di caccia.

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto.
3. Le province possono posticipare l'apertura della caccia in forma vagante sino al 1° ottobre per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale.
4. Le province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1° settembre l'apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cacciabili  ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura. **(2)**
5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio. Le province possono altresì prevedere limitazioni all'uso del cane da seguita nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio.
6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'INFS, possono regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali.
7. La Regione può, con provvedimento del  dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia, sentito l'INFS, ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità. **(3)**

Art. 2.

Carniere giornaliero, allenamento dei cani, tesserino venatorio.

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria. In particolare, non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:
 - a) lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello: un capo per ciascuna specie;
 - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: dieci capi complessivi per tutte le specie;
 - c) beccaccia: due capi;
 - d) tortora (*Streptopelia turtur*) : dieci capi.
2. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia, come pure non si applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agri-turistico-venatorie.

3. Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell'ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si applicano i limiti di cui al comma 1.
4. L'allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito da trenta giorni prima dell'apertura generale della stagione venatoria fino alla chiusura generale della caccia, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Sono sempre fatte salve eventuali limitazioni definite con il calendario venatorio, comprensivo di tutti gli atti che lo compongono. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), anche se prive di tabellazione. **(4)**
5. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, della licenza di caccia valida e della ricevuta del pagamento dell'assicurazione personale.
6. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o azienda agri-turistico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia. **(5)**
7. **(5)**
8. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato alla provincia che lo ha rilasciato, non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3.

Specie cacciabili e periodi di caccia.

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora (*Streptopelia turtur*) .
2. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe.
3. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre.
4. Dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati.
5. Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio.
6. Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l'INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:
 - a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;
 - b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;



c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale. **(6)**

6 bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province,  salvata possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali. **(7)**

7. Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla provincia.

8. Le province, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Art. 4.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE:

1. Ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, dall'art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall'art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2 della l.r. 16 settembre 2009, n. 21.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. c) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
5. Il comma è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
6. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2007, n. 4.
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 22 febbraio 2007, n. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia